

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA PUGLIA

LECCE

TERZA SEZIONE

Registro Sentenze: 539/2007

Registro Generale: 2064/2004

nelle persone dei Signori:

MARCELLA COLOMBATI Presidente, relatore

LUIGI COSTANTINI Cons.

SILVIO LOMAZZI Ref.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nell'Udienza Pubblica del 08 Febbraio 2007

Visto il ricorso 2064/2004 proposto da:

JIN CHIUN YUE

rappresentato e difeso da:

DIMITO GIUSEPPE

con domicilio eletto in LECCE

VIA S. TRINCHESE 61/D

presso

ALBIONE VITO

contro

MINISTERO DELL'INTERNO - ROMA

rappresentato e difeso da:

AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO

con domicilio eletto in LECCE

VIA F.RUBICHI 23

presso la sua sede

QUESTORE DI TARANTO

rappresentato e difeso da:

AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO

con domicilio eletto in LECCE

VIA F.RUBICHI 23

presso la sua sede

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,

del provvedimento CAT. A.11.2004/23 R.G./Imm.P.S., notificato in data 18 ottobre 2004, con il quale il Questore della Provincia di Taranto rifiutava la domanda di permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata in data 2.4.2004 dall'odierna ricorrente, e la invitava a lasciare il territorio italiano entro il termine perentorio di 15 giorni, nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, collegato, connesso e consequenziale;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del:

MINISTERO DELL'INTERNO - ROMA

QUESTORE DI TARANTO

Visti gli atti tutti della causa;

Udito il relatore Pres. Marcella Colombati e uditi, altresì, per la parte ricorrente l'Avv.to Russo in sostituzione dell'avv.to Dimito e per l'Amministrazione resistente l'Avv.to dello Stato Invitto;

Rilevato in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso notificato l'8.11.2004 la signora Chunyue Jin, di nazionalità cinese, ha chiesto l'annullamento del provvedimento n. 11/2004/23 del 7.8.2004 con il quale il Questore di Taranto rifiutava il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato (badante) sul presupposto che la straniera, entrata in Italia con autorizzazione al lavoro n. 13476 rilasciata l'8.8.2003 dalla Direzione provinciale del lavoro di Taranto per svolgere attività lavorativa alle dipendenze dell'avv. Giovanni Turi, a seguito di un controllo di polizia era risultata irreperibile all'indirizzo indicato dalla stessa e veniva poi rintracciata presso l'azienda di confezioni "Cinque Stelle" di Taranto. Questi i motivi: 1) violazione dell'art. 8 della Convenzione internazionale O.I.L. n. 143 del 1975 e dell'art. 1 della legge n. 158 del 1981 di ratifica della predetta Convenzione; violazione e/o falsa applicazione dell'art. 4 e dell'art. 5, comma 5, del t.u. sull'immigrazione n. 286 del 1998 e succ. modif., nonché dell'art. 12, comma 2, del d.p.r. n. 394 del 1999 recante il regolamento del predetto t.u.: la convenzione consente allo straniero che sia entrato legalmente nel paese di non essere considerato irregolare se perde il posto di lavoro e di poter cercare altra occupazione lavorativa; a causa della non conoscenza della lingua italiana da parte della straniera, l'avv. Turi risolveva il rapporto di lavoro (che non aveva mai avuto inizio); la perdita del lavoro veniva prontamente segnalata all'Ufficio stranieri della Questura dalla ricorrente e dall'avv. Turi e ciò avrebbe dovuto indurre la Questura a rilasciare un permesso per attesa occupazione ai sensi dell'art. 22 del t.u. richiesto dall'interessata in data 9.9.2004 (prima della notifica del provvedimento di diniego impugnato); questa nel frattempo aveva trovato la disponibilità di un'azienda di confezioni ad assumerla e il permesso provvisorio ben avrebbe potuto essere convertito in permesso di soggiorno; non sono quindi venuti a mancare i requisiti per l'ingresso e il soggiorno come erroneamente sostenuto nell'atto gravato;

2) eccesso di potere per erroneità dei presupposti e difetto di istruttoria, erronea valutazione dei fatti e documenti, contraddittorietà e illogicità della motivazione: la p.a., prima di notificare il provvedimento di rifiuto, avrebbe dovuto valutare gli atti del procedimento e i documenti (nemmeno menzionati); il provvedimento si fonda sull'irrelevante presupposto della irreperibilità della straniera all'indirizzo indicato nella domanda di permesso, ma essendosi risolto il rapporto con l'avv. Turi la ricorrente doveva pur trovare altro alloggio e altra occupazione presso l'azienda "Cinque Stelle" che si era dichiarata disponibile ad assumerla.

Si è costituita in giudizio l'Amministrazione dello Stato, opponendosi genericamente al ricorso. Con ordinanza n. 1320/2004 è stata accolta l'istanza cautelare.

Con memoria di udienza, la ricorrente precisa che il 15.1.2005 aveva ottenuto un permesso per attesa occupazione in esecuzione dell'ordinanza di sospensione di questo Tar e che il 2.2.2005, previa comunicazione alla competente Sezione per l'impiego, è stata regolarmente assunta dalla ditta citata; a seguito di ciò le è stato rilasciato il permesso di soggiorno per lavoro subordinato dalla Questura di Taranto in data 4.8.2005 con scadenza al 14.6.2006; successivamente si è trasferita a Fucecchio (FI) dove veniva regolarmente assunta da altra ditta "Wang Haodi"; detto permesso è stato poi rinnovato fino al 24.4.2007. Malgrado i permessi di soggiorno conseguiti, la ricorrente afferma di avere interesse alla decisione sull'originario rifiuto del titolo, con condanna della p.a. alla rifusione delle spese.

All'udienza dell'8.2.2007 (dopo un rinvio alla precedente udienza del 14.12.2006 per sciopero degli avvocati) la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

La ricorrente, regolarmente entrata in Italia a seguito di richiesta nominativa per svolgere un lavoro subordinato (badante) con relativa autorizzazione dell'8.8.2003, impugna il diniego di rilascio del

permesso di soggiorno fondato sulla circostanza che, nel corso di un controllo di polizia, ella non era stata rintracciata all'indirizzo indicato nella sua domanda, ma in altro luogo presso una ditta di confezioni che si era dichiarata disponibile a fornirle alloggio e lavoro una volta che il primo rapporto di lavoro si era "risolto" (come sostenuto dal datore di lavoro avv. Turi) o meglio non si era addirittura instaurato a causa della non conoscenza della lingua italiana da parte della straniera (v. dichiarazione dell'avv. Turi del 2.9.2004).

Residua l'interesse alla decisione del gravame, nonostante il rilascio dei permessi di soggiorno temporanei che si sono succeduti e che hanno avuto il loro primo presupposto nell'accoglimento dell'istanza cautelare avverso l'originario diniego di rilascio del titolo. La ricorrente infatti ha interesse che la sua posizione sia chiarita fin dall'origine.

Il ricorso è fondato.

E' documentalmente provata la sussistenza di tutti i requisiti per ottenere, nella specifica fattispecie, un permesso di soggiorno in attesa occupazione, essendosi "risolto" non per colpa della ricorrente il rapporto di lavoro che si sarebbe dovuto instaurare con il primo datore di lavoro, avv. Turi, che l'aveva chiamata in Italia con autorizzazione nominativa.

E' altresì provato che, prima della notifica dell'impugnato diniego avvenuta il 18.10.2004, ella (ed anche l'avv. Turi) aveva informato la Questura di ciò che era accaduto ed aveva richiesto un permesso di soggiorno per attesa occupazione in vista di formalizzare la nuova assunzione da parte di una ditta ("Cinque Stelle") di Taranto che si era dichiarata disponibile (v. dichiarazioni in data 10.9.2004 e 5.11.2004).

Ciò avrebbe dovuto indurre il Questore, invece che procedere alla notifica del diniego, a rivedere la pratica alla luce dei fatti attestati e sopravvenuti e rilasciare il permesso provvisorio ex art. 22 del t.u. sull'immigrazione, che si sarebbe poi tramutato in permesso di soggiorno vero e proprio una volta formalizzata la nuova assunzione che nel frattempo è intervenuta.

Per gli esaminati profili, debitamente proposti dall'interessata, il ricorso va accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Le spese processuali, liquidate in dispositivo e da distrarsi in favore del difensore come da sua richiesta, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia – Lecce, sezione terza, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla l'impugnato decreto del Questore di Taranto, salvi i successivi provvedimenti della p.a.;

Condanna il medesimo Questore al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite liquidate in euro 1.500,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio dell' 8 febbraio 2007.

Marcella COLOMBATI Presidente-Estenore